

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 116/12/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 787/10, depositato in data 1 aprile 2010, la sig.a Ma. Te. Pi., nata a Giugliano in Campania (NA) il –omissis– e residente a Canonica d'Adda (BG) alla via Vallazza n. 1, impugnava, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecutività, la cartella di pagamento (dell'importo complessivo di euro 27.626,23) n. 01920100003679605, notificata in data 11 febbraio 2010 da "Equitalia Esatri" s.p.a., concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Bergamo, con la quale veniva richiesto il pagamento di I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A., oltre ad addizionali regionale, comunale, interessi e sanzioni, relativamente all'anno d'imposta 2004.

Con atto Prot. n. 2010/6547 in data 14 aprile 2010, l'Ufficio si costituiva in giudizio, esponendo le proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto sia dell'istanza di sospensione, sia del proposto ricorso.

Nell'udienza del 30 giugno 2010 per la trattazione dell'istanza di sospensione, la Commissione, immediatamente rilevata la totale infondatezza del ricorso, e quindi la non sussistenza del requisito del fumus boni iuris richiesto dalla legge, rigettava l'istanza con ordinanza del Presidente n. 124/10; infatti, il motivo del ricorso avverso la cartella, come noto impugnabile solo per vizi propri, consisteva nella mancata sottoscrizione della stessa da parte del responsabile del procedimento, mentre, come altrettanto noto, la legge prevede la necessità solamente dell'indicazione del nome di tale funzionario, elemento questo presente nella cartella impugnata.

Nell'udienza del 13 aprile 2011 la Commissione, sentite le parti presenti, che concludevano come in atti, tratteneva il proposto ricorso per la decisione.

Motivi della decisione

Come già esposto, il motivo di ricorso è quello della mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento; tale motivo è privo di fondamento, in quanto la legge prevede soltanto che la cartella indichi il nominativo del funzionario responsabile, requisito, nella specie, rispettato dal concessionario della riscossione. La cartella, che costituisce l'oggetto del gravame, è impugnabile solo per vizi propri, che nella specie non sono riscontrabili e, quindi, il proposto ricorso non merita accoglimento.

Comunque ad abundantiam, la ricorrente sostiene di non avere avuto conoscenza del provvedimento impositivo da cui trae origine la cartella, ossia l'avviso di accertamento n. ROGH00006 adottato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviglio, che non le sarebbe stato notificato.

L'Ufficio, di contro, prova (esibendo copia dell'avviso indirizzato alla residenza della contribuente e dalla stessa sottoscritto per ricevuta) che la notificazione è regolarmente avvenuta in data 6 giugno 2009 e, a seguito sia di mancata impugnazione da parte della contribuente, sia di qualsiasi iniziativa in sede amministrativa assunta dalla contribuente medesima, il ruolo è divenuto esecutivo, con conseguente emissione della cartella da parte di "Equitalia".

Anche per la suddetta ragione, il proposto ricorso deve essere respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, determinate in euro 400,00 (quattrocento/00).

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, sezione dodicesima, nell'udienza in data 13 aprile 2011;

decidendo sul ricorso n. 787/10, depositato in data 1 aprile 2010, con il quale la sig.a Ma. Te. Pi., nata a Giugliano in Campania (NA) il --omissis-- e residente a Canonica d'Adda (BG) alla via Vallazza n. 1, impugnava, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecutività, la cartella di pagamento (dell'importo complessivo di euro 27.626,23) n. 019 2010 00036796 05, notificatale in data 11 febbraio 2010 da "Equitalia Esatri" s.p.a.,

respinge

il proposto ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, determinate in euro 400,00 (quattrocento/00).